

Civile Sent. Sez. 2 Num. 8908 Anno 2016

Presidente: MAZZACANE VINCENZO

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 04/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 11290-2011 proposto da:

ZARZANA MELCHIORRE ZRZMCH29S29G3470, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 6, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO SPOSATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO SALVO;

- ricorrente -

2015

contro

2326

CIOLINO FRANCESCO CLNFNC60M05E974U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell'avvocato CHRISTIAN ARTALE,

ML

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO DE
BENEDETTI, GIUSEPPE ANDREA CANNIA;

NASTASI STEFANO C.F.NSTSFN49R06G347P, BATTAGLIA
VINCENZA C.F.BTTVCN58P58E974F, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avv. VITO
PASSALACQUA;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

COMUNE DI PARTANNA IN PERSONA DEL SINDACO P.T.;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 21/2011 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 13/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D'ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del
ricorso.

114

Svolgimento del processo

Due degli odierni resistenti, Stefano Nastasi e Vincenza Battaglia, hanno agito nel 2003 per la formazione delle tabelle millesimali di un fabbricato condominiale sito in Partanna via Vittorio Emanuele 220-226.

Melchiorre Sarzana si è opposto per vari motivi; Francesco Ciolino e il comune di Partanna hanno aderito.

La sentenza del tribunale di Marsala (28 novembre 2005) ha rigettato l'eccezione di litispendenza e quella di <<tardività dell'atto di citazione>> sollevate dal resistente e ha stabilito le tabelle richieste secondo le conclusioni del ctu Mortellaro.

La Corte di appello di Palermo (13 gennaio 2011) ha respinto le doglianze di parte Zarzana, che ora ricorre con nove motivi.

Hanno resistito Ciolino e, dopo il rinnovo della notificazione, disposto dalla sesta sezione civile nell'adunanza del 14 dicembre 2012, anche Nastasi e Battaglia.

Il Comune è rimasto intimato.

Motivi della decisione

2) Il ricorso, dopo un breve riassunto dello svolgimento del processo, con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n.3.

Deduce che la Corte di appello non avrebbe considerato i sedici rilievi di illegittimità mossi alla ctu.

Elenca quindi sommariamente i 16 errori.

2.1) Va premesso che non si può aver riguardo al rinvio, contrastante con i fondamentali criteri di ammissibilità e di

tecnica redazionale del ricorso per cassazione, *sic et simpliciter* formulato (pag. 4 rigo 4 del ricorso), a varie pagine dell'atto di appello e della comparsa conclusionale in tribunale. Il ricorso per cassazione deve infatti contenere specifici motivi di censura avverso la sentenza di appello e non può risultare da un rinvio a precedenti scritti (peraltro di gradi diversi del giudizio), né riportati testualmente, né riassunti.

Si risolve altrimenti nella pretesa che la Corte stessa si sostituisca al difensore nello scegliere quali argomenti spendere.

Si deve inoltre chiarire che la censura in cassazione per omessa pronuncia, addebitata alla sentenza di appello, deve essere circostanziata indicando puntualmente quali siano state le censure mosse alla sentenza di primo grado, quale la pronuncia resa e quali i profili che sarebbero rimasti irrisolti.

Le Sezioni Unite hanno in proposito precisato che il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.). (SU 8077/12)

Già questi rilevi rendono il primo motivo inammissibile.

2.2) Altro profilo di inammissibilità è costituito dalla considerazione che la Corte di appello ha reso decisione, sia pur



sintetica e concepita unitariamente, su tutte le questioni relative alle asserite mancanze della consulenza.


A pag. 2 ha infatti prima riassunto specificamente i motivi di appello; poi ha chiarito che erano inammissibili i motivi svolti solo in comparsa conclusionale, restando estranea al giudizio anche la documentazione prodotta tardivamente a corredo; infine ha considerato la decisione di primo grado.

Quanto alla formazione delle tabelle la Corte di appello ha osservato che il tribunale aveva adottato la relazione Mortellaro e ha ritenuto che essa è stata redatta in conformità ai criteri di legge e, in particolare, nel rispetto della circolare ministeriale n.12480/66 invocata dal condòmino Zarzana.

2.3) La censura di omessa pronuncia è quindi fuor di luogo, giacchè decisione vi è stata, confermativa, con le argomentazioni riportate e le altre delle pagg. 3-5, della sentenza di primo grado.

Avverso essa potevano essere quindi essere mosse solo specifiche doglianze relative ai profili motivazionali (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), essendo da escludere che vi sia stata omissione di pronuncia.

2.4) I 16 rimproveri mossi alla ctu, dei quali non è agevole rintracciare un filo comune per un esame riassuntivo, confermano di essere espressione di una censura per più profili inammissibile.



Il punto 1 espone che la sentenza "prescinde dal titolo di proprietà", perché inserisce nella tabella un soggetto, il comune di Partanna, che proprietario non è.

La censura è inammissibile anche perché non si misura con la risposta che la Corte di appello ha dato sul punto, che tornerà più volte nel ricorso.

La Corte ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del comune di Partanna per due motivi: a) la tardività del rilievo dell'eccezione in primo grado, tardività rilevata dal primo giudice e non fatta oggetto dell'indispensabile gravame in appello; b) la circostanza che la tabella millesimale era stata composta avendo riguardo alla unità immobiliare che fa capo al comune e non all'ente, restando irrilevante, ai fini della formazione della tabella, chi sia il proprietario del bene cui compete una certa parte di millesimi.

Come ha osservato la Corte territoriale, non si "potrebbe giustificare l'esclusione di una delle unità immobiliari facenti parte dello stabile condominiale dalla tabella millesimale".

La decisione della Corte era quindi dovuta a prescindere dalla individuazione del titolare dell'unità immobiliare in questione: si verte infatti in giudizio sulla formazione delle tabelle e non sull'accertamento della proprietà.

Quanto a quest'ultima la Corte di appello ha rilevato che lo stesso ricorrente Zarzana aveva riconosciuto in primo grado che il comune e altri proprietari avevano ivi "lavorato e abitato" da decenni prima e dopo il terremoto del 1968 e che il ricorrente non

aveva comunque indicato chi fosse il proprietario dell'unità immobiliare posseduta dal Comune.

Queste rationes decidendi non sono scalfite dal ricorso.

2.5) Il punto 2 lamenta che la sentenza identifica il condominio "estemporaneamente". La censura è inammissibile anche perché non articola una critica e non rende comprensibile il senso giuridico della doglianza.

2.6) Il punto 3 denuncia che "arbitrariamente" la consulenza avrebbe diviso l'immobile in parte A e parte B e misurato i millesimi della sola prima parte.

Leggendo la sentenza di appello, si ritrova (fine pag. 4) che la censura è stata esaminata e ritenuta infondata. E' ben spiegato a pag. 5 per qual motivo i due fabbricati siano stati ritenuti autonomi condomini.

Il ricorso doveva rivolgersi avverso questa statuizione e non denunciare un'omissione di pronuncia che non sussiste.

2.7) Il punto 4 si riferisce alla "effettiva consistenza della proprietà Ciolino e Zarzana", che sarebbe stata ridotta arbitrariamente in tabella millesimale. Non rinvenendosi traccia di detta questione in sentenza, non è comprensibile in cosa sia consistita la eventuale doglianza mossa in appello. La censura è inammissibile anche per questa ragione.

2.8) Il punto 5 si duole dell'applicazione della circolare Ministeriale relativa alle abitazioni anche a locali commerciali: esso oltre a presentare le stesse carenze di cui al punto precedente, non specifica in cosa consista il pregiudizio o

l'errore di diritto in concreto mosso, cioè la rilevanza della questione sotto il profilo motivazionale.

2.9) Il punto 6 si duole del riferimento fatto da una ctu a una legge che sarebbe stata abrogata.

Anche qui viene omissis ogni riferimento alla formulazione anteriore della questione; inoltre il ricorso non chiarisce in cosa consista l'asserito errore, quali conseguenze abbia avuto. Non si comprende quindi, come in quasi tutte le altre doglianze, non solo se sussista la omissione decisoria, ma anche se vertesse su questione rilevante per la soluzione della controversia.

2.10) Il punto 7 lamenta l'applicazione dei coefficienti di valutazione della Circolare dicendo che sarebbero stati incrementati arbitrariamente : valgono i rilievi di cui al punto precedente.

2.11) Il punto 8 sostiene che la superficie dei locali è stata ricavata ricorrendo al "coefficiente dell'altezza": La censura è inammissibile anche perchè non chiarisce in cosa si traduca l'errore e quale sia la fonte esatta e il suo contenuto.

2.12) Il punto 9 sostiene che i beni comuni sono stati conglobati nelle proprietà esclusive e non sono stati misurati.

Anche qui la censura è inammissibile sia per le ragioni generali sovraesposte, sia perchè non è riconducibile a una censura motivazionale, in quanto non si comprende in cosa consista la doglianza: i millesimi sono relativi alle proprietà singoli e i beni comuni accedono ai singoli beni. Non si può comprendere qual tipo di alterazione rilevante abbia arrecato la considerazione dei

beni comuni, se fatta proporzionalmente per ciascun proprietario in relazione alla sua quota esclusiva.

2.13) Altrettanto può dirsi quanto al punto 10, ove si sostiene che la c.t.u. avrebbe ignorato l'effettiva estensione della particella catastale e un non meglio precisato vincolo urbanistico. La genericità è tale da non rendere comprensibile in qual modo la motivazione, se fosse stata attaccata, sarebbe viziata.

2.14) Il punto 11 lamenta che il consulente non avrebbe indicato le fonti dottrinali e giurisprudenziali usate: è qui palese che si versa fuori dall'ipotesi di domanda giudiziale o di motivo di appello su cui era necessaria specifica risposta.

2.15) Il punto 12 torna a riproporre la considerazione del Comune di Partanna tra i proprietari, questione di cui si è detto sub 2.4.

2.16) Il punto 13 lamenta che sarebbero stati ignorati la classificazione nel piano regolatore e un vincolo su una particella. Anche in questo caso la censura non è apprezzabile, oltre quanto rilavato in generale, perché non spiega in qual modo queste circostanze avrebbero dovuto essere considerate e avrebbero potuto essere decisive.

2.17) Il punto 14 non enuclea una doglianza giuridicamente apprezzabile, perché si risolve in una osservazione di risposta polemica alla consulenza.

2.18) Il punto 15 si duole di una seconda tabella ipotizzata dal consulente nelle controdeduzioni: anche qui non viene detto

neppure quale tabella i giudici di merito abbiano adottato e quindi quale senso abbia il rilievo.

2.19) Il punto 16 esprime altra battuta sulla consulenza.

Resta in tal modo confermato dall'analisi condotta che il motivo sub 1 è formulato inammissibilmente.

3) Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1118 c.c.

È relativo a due profili.

Il primo attiene alla considerazione del comune di Partanna quale condomino, questione già esaminata supra.

Il secondo profilo si duole che la Corte di appello abbia ritenuto che non vi è prova di proprietà esclusiva del tetto, sebbene l'atto di vendita ai coniugi Nastasi-Battaglia abbia loro trasferito l'area libera sovrastante il tetto dell'edificio.

La doglianza, oltre che per più aspetti inammissibile, in quanto non indica dove e quando sia stato prodotto il documento contrattuale invocato né si cura di riportarne i precisi termini, necessari ad un puntuale giudizio, è infondata.

E' infatti ben possibile che l'originario unico proprietario di un fabbricato condominiale alieni ad un condòmino l'area libera sovrastante l'edificio, cioè il diritto di utilizzarla e di sopraelevare, mantenendo ferma la proprietà comune del tetto dell'edificio, parte che svolge la essenziale funzione di copertura di tutto il fabbricato sottostante.

4)



Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'artt. 1117 c.c.

Il ricorrente si duole della applicazione della presunzione di condominialità fatta senza tener conto dei titoli contrari alla proprietà comune".

Il motivo è inammissibile perché formulato, come già si è osservato in premessa, al paragrafo 2.1, in contrasto con i fondamentali principi di specificità e completezza dei motivi di ricorso per cassazione. Viene infatti chiesto alla Corte di "vedere" le pagine da 12 a 20 dell'atto di appello e si dice, senza nulla specificare, "che sono stati versati agli atti di causa sia di primo che di secondo grado le prove incontrastate dei titoli contrari alla condominialità".

Anche in questo caso dunque si chiede in sostanza alla Corte di Cassazione di trasformarsi in parte ricorrente, esaminare indistintamente gli atti di causa ed elaborare dove vi sia stata violazione dei principi relativi alla condominialità dei beni comuni.

L'onere di specificazione dei motivi di ricorso per cassazione non è assolto quando sia svolto un mero richiamo "per relationem", neppure ove si deduca (nella specie è avvenuto nel corpo del motivo) un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ..

E' infatti necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le

quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte (cfr utilmente Cass.15367/14). Inoltre deve essere coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza (Cass 25308/14).

4.1) Il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impone infatti l'onere di indicare compiutamente il contenuto degli atti di causa che si assumano rilevanti e decisivi per la valutazione deputata al giudice di legittimità, che non è legittimato a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

In sostanza l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti

gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (tra le tante Cass. 11984/11).

5) Il quarto motivo di ricorso verte sempre sulla mancanza di titolo di proprietà del comune di Partanna nello stabile.

Qui è attaccata la parte della sentenza di appello in cui si rilevava la novità e tardività di prospettazioni svolte in comparsa conclusionale e di documenti con essa prodotti.

La censura, ancora una volta sviluppata genericamente con il richiamare la produzione avvenuta nel "giudizio di primo grado" di certificazioni e di un atto notarile, è priva di una specifica illustrazione della loro portata probatoria e del tempo e modo di produzione.

Essa è comunque infondata in forza di quanto già si è osservato sub 2.4.

6) Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione.

Parte ricorrente richiama le pagine 4-7 e 11-21 dell'atto di appello e dice che ivi sono state esposte le questioni di merito su cui il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi. Deduce che male avrebbe fatto la Corte di appello a ritenere che su tutte le questioni il tribunale avesse deciso e che neanche la Corte territoriale le ha affrontate interamente.

Le c.d. questioni di merito poste nei giudizi di merito non vengono qui indicate, specificate, chiarite e riproposte, come

sarebbe stato indispensabile per articolare un ricorso per cassazione.

La Corte di legittimità non è terzo giudice di merito, poiché conosce solo dei vizi, specificamente evidenziati, della sentenza di appello, che devono essere enucleati dalla parte. Non possono essere ricavati dalla Corte stessa con un autonomo riesame degli atti.

Il motivo è quindi inammissibile.

7) Anche il sesto motivo, che denuncia vizi di motivazione, verte, come altri già esaminati, inspiegabilmente non raccolti dal ricorso, sul titolo di proprietà dell'unità immobiliare del Comune che sarebbe mancante.

Il ricorrente si duole della parte della sentenza in cui è stato rilevato che non sarebbe stato indicato un altro proprietario della porzione occupata dal Comune.

Il ricorso deduce che nessuno dei litiganti ha individuato altri proprietari e che nulla risulta dai registri immobiliari; che spettava al Comune dimostrare il titolo di proprietà.

Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che non risultavano soggetti ulteriori legittimati a contraddire, poiché neppure la difesa Zarzana aveva indicato chi fosse il proprietario dell'unità immobiliare posseduta dal Comune di Partanna.

Ha poi osservato, lo si è già detto sub 2.4, che l'eccezione di carenza di legittimazione del Comune era stata tardivamente sollevata e che comunque l'accertamento della composizione

millesimale delle tabelle era relativa alle unità immobiliari e dunque prescindeva dalla singola attribuzione della proprietà.

Queste ragioni della decisione restano insuperate.

Non essendo questo giudizio volto alla rivendicazione della proprietà, l'accertamento sul punto era superfluo.

Per contro la partecipazione del soggetto pacificamente possessore da molto tempo di una delle unità immobiliari era non solo opportuna, ma indispensabile, potendosi altrimenti lamentare da parte di esso una violazione del contraddittorio.

8) Il settimo motivo lamenta che al difensore del sig. Zarzana non sia stato dato termine ex art. 183 quinto comma cpc, ma solo termine per memoria istruttoria ex art. 184, impedendogli di formulare domanda per l'estromissione del comune di Partanna.

Lamenta che il tribunale abbia ritenuto tardiva la domanda, dopo aver impedito al convenuto di precisare o modificare la domanda ex art. 184 c.p.c..

Lamenta che la Corte di appello non abbia rilevato d'ufficio "tale ingiustificata incongruenza processuale".

Anche questo motivo è infondato.

Premesso che il rilievo di tardività di domande o produzioni documentali deve essere sollevato d'ufficio dal giudice di primo grado (Cass. 947/12; 25598/11), va rilevato che in appello l'odierno ricorrente non ha svolto in proposito alcuna specifica censura (così la sentenza impugnata a pag. 4, rigo 15).

La Corte di appello non solo non doveva, ma non poteva quindi modificare la statuizione di tardività resa dal primo giudice,

giacchè i motivi di nullità del procedimento (nella specie, secondo il ricorrente, per mancata concessione di un termine per dedurre) si convertono in motivi di gravame che devono essere fatti valere dalla parte (art. 161 c. 1 c.p.c.)

9) L'ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att.


Esso attacca la parte della sentenza d'appello in cui si dice che i due corpi di fabbrica limitrofi sono autonomi e non costituiscono un solo condominio.

Parte ricorrente sostiene che è arbitraria la suddivisione in due parti, suggerita dal consulente e accolta dai giudici di merito, dell'unico compendio immobiliare.

Sostiene che secondo la giurisprudenza di legittimità è possibile che due edifici siano autonomi, ma facenti parte di unico condominio. Afferma che le proprietà Ciolino e Zarzana sono comunicanti con i vani posti nell'altro edificio e che la consulenza, ignorandone una parte, avrebbe ridotto la loro consistenza condominiale.

Il motivo non può essere accolto.

Va premesso che la Corte di appello ha dato conto di un'assoluta separatezza (testualmente:«non hanno elementi strutturali o funzionali in comune»), che è presupposto di separati condomini, sicchè risulta nuova la deduzione che allude al fatto che i corpi di fabbrica siano comunicanti.



Non viene indicato in atti né dove fosse stata valere una condizione strutturale diversa, né da quale risultanza lo si potesse specificamente evincere.

Ciò già sarebbe sufficiente al rigetto del motivo.

Non nuoce tuttavia osservare che l'ipotesi della sentenza invocata (n.8066 del 2005) è del tutto diversa.

Corrisponde infatti al caso di condominio parziale all'interno di complesso residenziale.

E' invece utile in questa occasione chiarire che un condominio può anche nascere come unico, se composto da due fabbricati comunicanti, ma deve essere provato e risultare dagli atti che tale sia stata la conformazione di esso per scelta del costruttore voluta al momento della nascita del condominio.

Se infatti i due fabbricati vengono messi in collegamento successivamente, non sorge per questo solo fatto un regime di condominialità che li integri.

Non si ricava dalla sentenza, e neppure dal ricorso, che sussistessero e fossero documentate le condizioni sopraindicate.

Anche questa censura è quindi infondata.

10) Il nono motivo verte sul regolamento delle spese.

Secondo il ricorso la sentenza di primo grado aveva condannato l'odierno ricorrente a rifondere le spese di causa agli attori Nastasi-Battaglia; aveva diviso in parti uguali tra tutti in contendenti le spese di consulenza; aveva compensato le spese tra le parti Ciolino e comune di Partanna.

La Corte di appello ha confermato.

Il ricorso lamenta che la sentenza d'appello avrebbe violato il disposto dell'art. 112 c.p.c., perché avrebbe "omesso ogni enunciato in relazione ai motivi di gravame" svolti.

Questa censura è palesemente infondata, atteso che la Corte di appello ha rigettato il motivo di appello osservando, con congrua motivazione, che "correttamente" le spese sono state <<poste a carico della parte che si è infondatamente opposta alla richiesta di redazione della tabella millesimale>>.

Altro profilo di censura riguarda la condanna del ricorrente alle spese in favore anche delle altre parti convenute, pronunciata dalla Corte territoriale quanto al giudizio di appello.

Zarzana si duole del fatto che vi sarebbe stato un nuovo regolamento anche a favore di Ciolino e del Comune, senza che fosse intervenuta alcuna variazione delle posizioni processuali.

Si duole del fatto che siano state liquidate le spese sia in favore di Nastasi che in favore di Battaglia, peraltro con uno scarto di circa 100 euro (2.544 euro per uno e 2643 per l'altro)

Il motivo di ricorso non merita accoglimento.

Quanto a Nastasi e Battaglia, la loro costituzione separata in appello (ne dà atto il ricorso a pag. 18), con diversi atti difensivi, giustificava la liquidazione delle spese in favore di ciascuno, ancorchè fossero comproprietari della medesima unità immobiliare. Ciascuno di essi aveva infatti diritto di farsi assistere separatamente, riservandosi eventuali variazioni difensive. La modesta differenza di liquidazione di onorari e spese non viene criticata specificamente in ordine alla

corrispondenza alle tariffe all'epoca vigenti, sicchè rientra comunque nei poteri del giudicante.

Quanto alle altre due parti, la proposizione dell'appello Zarzana contro la determinazione del primo giudice, da essi accettata, li ha costretti alla difesa, ditalchè avevano pieno diritto alla refusione dei costi del giudizio di appello. La Corte territoriale bene ha fatto a liquidarli in loro favore, seguendo il principio della soccombenza, che non richiede specifica motivazione (Cass. 2730/12).

11) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia e all'ampiezza delle contestazioni svolte, in favore di ciascuno dei gruppi di controricorrenti: i Nastasi-Battaglia, qui unitariamente difesi dall'avv. Passalacqua, e il sig. Ciolino.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno dei due gruppi in euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^a sezione civile tenuta il 1 dicembre 2016